



**LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
QUALI OBBLIGHI E QUALI RESPONSABILITA'
PER I GESTORI**

Senigallia, 25 ottobre 2014

La sicurezza all'interno degli impianti
sportivi: aspetti tecnici

Ing. Antonio Bruno

È possibile dare una definizione di sicurezza negli impianti sportivi?

Per sicurezza negli impianti sportivi possiamo intendere l'insieme delle condizioni relative:

➡ alla **prevenzione e protezione** di danni in dipendenza dell'**attività che viene svolta** negli impianti sportivi (normative specifiche applicabili, soggetti attuatori: proprietario/titolare/gestore/etc., tipologie dell'utenza);

➡ alla incolumità degli **utenti** (pubblico, atleti, accompagnatori, etc.)

➡ ad **eventi eccezionali**.

Dalla definizione proposta esaminiamo 3 argomenti:

- 1) Prevenzione e protezione in relazione all'attività svolta
- 2) Incolumità degli utenti
- 3) Eventi eccezionali.

Prevenzione e protezione in relazione all'attività svolta



NORMATIVE APPLICABILI

NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA - Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008

Tali norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati.

D.M. 18 marzo 1996: Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Sono soggetti alle disposizioni del decreto di cui sopra i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

Il decreto in particolare definisce requisiti relativi all'ubicazione degli impianti sportivi, alle caratteristiche degli spazi riservati agli spettatori ed all'attività sportiva, ai sistemi di vie di uscita, alla gestione della sicurezza antincendio, alle manifestazioni occasionali, etc.

L'art. 20 dello stesso decreto stabilisce anche i principali requisiti di sicurezza dei complessi ed impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori (separazione/comunicazione con altre attività, numero e caratteristiche delle uscite di sicurezza e delle vie di esodo, indicazioni sulle strutture, finiture ed arredi, etc.).

D.M. 18 marzo 1996: Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

- **Impianto sportivo**

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'impianto sportivo comprende:

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;
- c) eventuali spazi e servizi accessori;
- d) eventuali spazi e servizi di supporto.

D.P.R. 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Attività n. 65

- **Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.**

Domanda: Le palestre annesse ad attività scolastiche, di superficie superiore a 200 mq, adibite esclusivamente ad attività sportive, sia ad uso scolastico che di altre associazioni, rientrano come attività nr. 65?

Risposta: Le palestre inserite in complessi scolastici, se utilizzate per attività sportive extrascolastiche e con capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, rientrano al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Domanda: Un salone pluriuso di proprietà di un Comune, avente superficie lorda in pianta di circa 600 mq, utilizzato ed aperto al pubblico occasionalmente (una ventina di volte l'anno) per spettacoli e trattenimenti in genere, rientra tra le attività soggette a rilascio del CPI (attività nr. 65)?

Risposta: Così come configurata l'attività è ricompresa al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011. Sono infatti soggetti agli obblighi del citato decreto i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq anche se utilizzati occasionalmente.

- **Domanda:** Le palestre superiori a 200 mq, inserite in una scuola già classificata attività 67, si configurano come nuova attività anche la 65, B o C a seconda dell'affollamento. Si chiede, ai fini della regolarizzazione art. 11.4 del DPR 151/2011, se debba essere presentata una SCIA a seguito di valutazione di un nuovo progetto ovvero senza quest'ultima facendo riferimento al progetto già a suo tempo approvato.
- **Risposta:** Se la palestra con superficie superiore a 200 mq è ad uso esclusivo della scuola ed è stata già inserita nella autorizzazione antincendi esistente (CPI o SCIA) non è necessario presentare una nuova SCIA.

- **Domanda: I campi da tennis e le piscine chiuse con strutture temporanee, come ad esempio palloni pressostatici, o strutture mobili sono da ricomprendersi nell'attività 65 del D.P.R. 151?**
- Risposta: Gli spazi esclusivamente dedicati all'attività sportiva, così come definiti dal D.M. 18 marzo 1996, anche se al chiuso e con superficie lorda in pianta superiore a 200 mq, sono esenti dagli adempimenti stabiliti dal predetto D.P.R. Dette attività dovranno comunque osservare, sotto la propria responsabilità, la normativa di prevenzione incendi applicabile.

- **Domanda: Con riferimento al punto 65 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, con il termine palestra si intende anche un centro fitness, con relative pertinenze (saune, piscina, spogliatoi, ecc.)?**
- Risposta: Ai fini antincendio i centri fitness e le palestre sono da considerarsi attività analoghe.

- **Domanda: Una caffetteria all'interno di un locale a piano terra di superficie lorda maggiore di 200 mq, in cui alcuni ambienti sono destinate a zone gioco (tavoli da biliardo), rientra nell'attività 65 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151?**
- **Risposta: Mentre i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11, le sale giochi rientrano al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151.**

- **Domanda: La ludoteca con superficie maggiore di 200 mq rientra nell'attività nr. 65.C?**
- Risposta: Sì, la ludoteca intesa come luogo destinato al gioco e al divertimento, se di capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m², rientra al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui sopra costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio e specifica ruoli, compiti e responsabilità delle diverse figure: Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente.

D.M. 10 marzo 1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto decreto stabilisce, in attuazione al disposto del D.Lgs 81/08, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

In particolare il decreto riporta in allegato:

- le linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;
- le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
- le attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
- i controlli e le manutenzioni sulle misure di protezione antincendio;
- il programma e contenuti minimi della formazione e formazione antincendio

D.P.R. 15 luglio 2003 n. 388: regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

Il Decreto di cui sopra indica specifiche prescrizioni relative a:

- Classificazione delle aziende: le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi (Gruppo A, B, C), da cui derivano specifici obblighi ;
- Organizzazione del primo soccorso aziendale, in funzione del gruppo di appartenenza (cassetta di primo soccorso, sistemi di comunicazione per l'attivazione del sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, etc.);
- Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso, con contenuti e tempi minimi del corso di formazione in base al gruppo di appartenenza , come riportato nell'allegato 4 del suddetto decreto
- Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso che Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, deve individuare e rendere disponibili per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva.

Circolare del Ministero dell'interno Nr. 555/O.P./ 2192 /2004/CNIMS, sul Governo e Gestione delle manifestazioni sportive (per manifestazioni calcistiche)

Individua il **Responsabile della Sicurezza nel "titolare/gestore" dell'impianto** il quale;

➡ **organizza** l'evento/manifestazione;

➡ ad esso compete la responsabilità della organizzazione della sicurezza interna attraverso l'attuazione di un "**piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza**", finalizzato alla incolumità del pubblico, degli atleti e degli addetti all'impianto.

La dizione "titolare", e non "proprietario" o "concessionario", serve appunto ad individuare tale responsabile nella figura del **gestore (organizzatore) della manifestazione sportiva**, e non in quella del **proprietario e/o del concessionario** eventuale, benché spesso tali figure si sovrappongano in tutto o in parte.

Infatti, il proprietario e/o il concessionario sono responsabili della "**esistenza**" delle condizioni di sicurezza, mentre il titolare/gestore è responsabile del "**mantenimento**" delle condizioni di sicurezza.

Ogni società deve nominare un/una responsabile della sicurezza, ed un suo vice, le cui mansioni, diritti e doveri siano definiti per iscritto all'atto della nomina.








Tali figure devono rapportarsi con l'autorità di P. S. ed i soggetti da questa incaricati per tenere i rapporti con gli organi sportivi.

IL TITOLARE DELL'IMPIANTO ED IL D.M. 18 MARZO 1996 (art. 19 – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO)





*Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, **sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza.** Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.*

*I soggetti di cui sopra per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un **piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza**, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.*

IL PIANO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (art. 19 – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO)

-  *tiene conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;*
-  *disciplina le attività di controllo per prevenire gli incendi;*
-  *prevede l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;*
-  *contempla le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;*
-  *garantisce il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori ;*
-  *garantisce la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;*
-  *garantisce la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;*

IL PIANO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (art. 19 – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO)

-  *garantisce la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;*
-  *garantisce la manutenzione e l'efficienza degli impianti;*
-  *contiene l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;*
-  *prevede l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.*

Requisiti di sicurezza in funzione della tipologia degli impianti sportivi

NORME CONI

Le Norme Coni prevedono in particolare:

- a) **impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA;**



Devono essere conformi alle Norme Coni e a tutte le norme che regolano la progettazione, la costruzione e l'esercizio, con particolare riguardo alle norme urbanistiche, di sicurezza ed igiene, di superamento delle barriere architettoniche, etc. Nel caso di indicazioni contrastanti tra le Norme Coni e quelle di Legge, valgono le indicazioni più restrittive.

Gli impianti sportivi agonistici dovranno essere conformi, altresì, ai regolamenti tecnici e di omologazione approvati dalle FSN e DSA e dal CONI, (che prevedono il rispetto di norme UNI, UNI EN, UNI ISO, ISO) come indicato all'art. 12 delle Norme Coni, in relazione al livello di attività in essi previsto, sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi destinati alla pratica sportiva, che per la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili. Per quanto espressamente previsto dai suddetti regolamenti tecnici, le relative prescrizioni sono prevalenti rispetto alle Norme Coni.

Gli impianti sportivi agonistici, per poter consentire lo svolgimento delle attività ufficiali delle FSN e DSA, dovranno essere omologati in conformità ai Regolamenti tecnici delle FSN e DSA medesime.

- b) impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive.**



Devono essere conformi alle Norme Coni e a tutte le norme che regolano la progettazione, la costruzione e l'esercizio, con particolare riguardo alle norme urbanistiche, di sicurezza ed igiene, di superamento delle barriere architettoniche, etc. Nel caso di indicazioni contrastanti tra le Norme Coni e quelle di Legge, valgono le indicazioni più restrittive.

Gli impianti sportivi di esercizio dovranno essere conformi alle Norme Coni con le precisazioni di cui all'articolo 11 delle suddette norme.



c) “**impianti sportivi complementari**”, destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa.



Gli impianti sportivi complementari sono soggetti alle normative emanate dalle Istituzioni competenti al riguardo. Per questi impianti nella **Parte III delle Norme Coni sono indicate alcune “linee guida”, finalizzate a suggerire criteri di funzionalità e di sicurezza.**



I requisiti di sicurezza, di funzionalità, igiene e sicurezza prescritti dalle **NORME CONI**, relative alle diverse parti funzionali di un impianto sportivo prevedono :

I) PRESCRIZIONI GENERALI (PARTE I Norme Coni);

- Fruibilità da parte dei disabili;
- Fasce di rispetto;
- Parametri microclimatici;
- Illuminazione di sicurezza;
- Caratteristiche di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva;
- Affollamento degli spazi di attività;
- Locali di primo soccorso;
- Etc.

II) PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER TIPOLOGIE SPECIFICHE (PARTE II Norme Coni)

in base al tipo di attività svolta per :

- Impianti al chiuso;
- Impianti natatori;
- Campi all'aperto

III) LINEE GUIDA PER IMPIANTI SPORTIVI COMPLEMENTARI (PARTE III

Norme Coni)

- Impianti per il fitness;
- Percorsi attrezzati;
- Piste ciclabili;
- Parchi acquatici;

Gli impianti sportivi complementari in cui sia prevista anche la pratica di discipline sportive regolamentate dalle FSN e DSA, devono rispondere ai criteri indicati nelle parti I e II delle Norme Coni.

Requisiti di sicurezza in funzione del numero degli spettatori

D.M. 18 marzo 1996 e s.m.

**Art. 20 - Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori
o privi di spettatori**

In tale articolo vengono definiti i requisiti relativamente a:

- Ubicazione degli impianti e caratteristiche di resistenza al fuoco delle separazioni dalle altre eventuali attività;
- Dotazione minima delle uscite di sicurezza;
- Lunghezza massima dei percorsi d'esodo;
- Requisiti delle strutture, delle finiture e degli arredi;
- Caratteristiche degli impianti tecnici;
- Caratteristiche dei mezzi di protezione antincendio e della segnaletica di sicurezza.

Gli impianti sportivi ed il D.Lgs 81/08

Definizione di “impianto sportivo” – NORME CONI

Luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività fisico sportiva.

Comprende, di massima, le parti funzionali di cui all' art. 3 delle Norme Coni, in cui è essenziale la presenza di uno o più spazi di attività.

Definizione di “luoghi di lavoro” – art. 62 D.Lgs 81/08

Si intendono per luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Gli impianti sportivi ed il D.Lgs 81/08

Definizione di “utenti” – NORME CONI

Sono tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo; rientrano tra gli utenti gli atleti, i praticanti ed i fruitori di servizi in genere, gli istruttori, gli allenatori, i giudici di gara, il personale addetto e gli spettatori.

Definizione di “lavoratori” – art. 2 D.Lgs 81/08

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Gli impianti sportivi rientrano anche nel campo di applicazione del D.Lgs 81/08, quindi devono rispondere anche all'art. 63 e all'Allegato IV del suddetto decreto

Gli impianti sportivi ed il D.Lgs 81/08

Definizione di “addetti” – NORME CONI

“**Addetti all’attività o operatori sportivi**”: sono coloro che svolgono attività di supporto agli utenti, come gli istruttori, i giudici di gara, gli allenatori, il personale medico, i fisioterapisti, ecc.

”**Addetti alla gestione**”: sono coloro che si occupano del funzionamento dell'impianto sportivo (personale amministrativo-gestionale; personale per la custodia, sorveglianza, pulizia e manutenzione; personale addetto agli impianti tecnici, ecc.).

“**Addetti alle attività commerciali di supporto**”: sono coloro che si occupano del funzionamento delle aree commerciali (personale di Bar, Ristoranti e negozi di vario genere) eventualmente presenti nell’impianto sportivo.

Possiamo quindi schematizzare:

UTENTI norme Coni comprendono



Atleti, Pubblico, Praticanti e Fruitore.



Addetti:



a) all'attività o operatori sportivi;



b) alla gestione;



c) alle attività commerciali o di supporto

Soggetti – Scheda di Sintesi per Normativa Impianti Sportivi

Possiamo quindi avere le seguenti figure in base alla normativa specifica che regola gli impianti sportivi.

Proprietario

Titolare

Gestore

Atleti, Pubblico, Praticanti e Fruttori

Addetti:

- a)** all'attività o operatori sportivi;
- b)** alla gestione;
- c)** alle attività commerciali o di supporto

In base alla dimensione dell'impianto sportivo le figure sopra indicate possono essere presenti tutte (eventualmente coincidenti) o in parte.

Soggetti – Scheda di Sintesi per Normativa Impianti Sportivi

In base alla normativa che regola la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, possiamo avere le seguenti figure:

Datore di Lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

Lavoratore Autonomo

Ditte Appaltatrici (art. 26 D.Lgs 81/08)

Volontario



Pertanto in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08, possono essere previste le seguenti figure:

- a) lavoratori come definiti dall'art. 2 del D.Lgs 81/08 (Dipendenti CONI, Dipendenti delle Federazioni Sportive, Dipendenti del Titolare dell'impianto sportivo, ecc.)




applicazione integrale del D.Lgs 81/08

- b) lavoratori esterni (lavoratori autonomi o ditte appaltatrici) i quali svolgono la propria attività lavorativa nell'impianto sportivo sulla base di contratti d'appalto, d'opera o somministrazione (Dipendenti di Ditte che svolgono attività di manutenzione ordinaria: manutenzione impianti tecnici, manutenzione campi di giuoco, manutenzione del verde, ecc; Dipendenti di Ditte che svolgono attività di manutenzione straordinaria: ristrutturazioni, integrazioni, ecc)




obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera, di somministrazione (art. 26 D.Lgs 81/08)


- c) utenti i quali svolgono, in un determinato impianto sportivo, attività non lavorativa (atleti senza contratto di subordinazione, accompagnatori, frequentatori, spettatori)

 ***verifica del rispetto dei regolamenti d'uso e di norme comportamentali in caso di emergenza, presenza ed attuazione del Piano di Emergenza etc.***

- d) “volontari “: per i volontari si fa riferimento al Testo Unico art. 3 comma 12 bis ed alla risposta al quesito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (del 1 settembre 2010) e Decreto del Fare - Legge 89/2013

 ***informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Adozione delle misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, etc. (D.Lgs 81/08 art 3 comma 12 bis e art. 21, 26)***

Prevenzione e protezione in relazione all'attività svolta



CARATTERISTICHE SOCIALI DEGLI UTENTI

Per le nostre riflessioni quali sono gli elementi che interessa porre in evidenza nel D.Lgs. 81/08 ?

D.Lgs. 81/08 Art. 3. Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Spesso presenza di disposizioni di tipo “orizzontale o trasversale “

Es.

- segnaletica di sicurezza
- gestione delle emergenze

Spesso mancanza di indicazioni specifiche

Es.

- numero e caratteristiche dei lavoratori designati in funzione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro

Aspetti che caratterizzano gli impianti sportivi

Possiamo allora riflettere sugli elementi specifici che caratterizzano gli impianti sportivi e che possono incidere sulla gestione della sicurezza, naturalmente oltre a quanto indicato dalla normativa vigente (D.M. 18/03/96, Norme Coni, D.M. 10/03/98, ecc.)

Possiamo distinguere:

In condizioni di uso quotidiano senza pubblico

(situazione maggiormente controllabile in quanto è sostanzialmente conosciuta l'utenza con le sue caratteristiche)

Durante le manifestazioni con presenza di pubblico

(la struttura sociale dell'utenza è meno definibile, possiamo ad esempio ragionare su due casi estremi: *caserma e grande stadio di calcio*, ma questo può essere applicato anche per i piccoli e medi impianti sportivi)

Caratteristiche sociali degli utenti degli impianti sportivi

Il comportamento delle persone durante il manifestarsi di determinati fattori accidentali, e comunque in condizioni di emergenza assume una particolare importanza ai fini dei danni provocati alle persone stesse.

Ad esempio alla fase iniziale di un incendio, il comportamento delle persone è rivolto essenzialmente:

alla valutazione dell'effettivo rischio di un incendio,
della sua gravità
della sua imminenza.


Da cui possono verificarsi diversi comportamenti, difficili da prevedere:



tentare di spegnere l'incendio,
avvertire altre persone di tale pericolo,
avvertire i Vigili del Fuoco,
abbandonare l'impianto sportivo, ecc
panico e disordine generalizzato

Aspetti che caratterizzano gli impianti sportivi

Come facilmente intuibile il comportamento individuale delle persone è legato essenzialmente:



all'età,
al sesso,
al grado di omogeneità delle persone,
al numero totale delle persone
alla conoscenza dei luoghi in cui l'incendio si svolge, ecc..

Gli impianti sportivi sono caratterizzati talvolta da notevole eterogeneità degli utenti in base alle caratteristiche sopra riportate.



all'aumentare del grado di disomogeneità delle persone corrisponde un aumento dei rischi potenzialmente connessi al comportamento delle persone.

Conoscenza dei luoghi

E' naturale pensare che in condizioni di emergenza (e non solo) le persone che lavorino stabilmente in un determinato luogo siano facilitate (conoscenza delle uscite e dei percorsi di esodo, percorsi alternativi, ecc.) rispetto a persone presenti nello stesso luogo per la prima volta o comunque con scarsa conoscenza dei luoghi.



Variabilità della densità di affollamento

E' un elemento caratteristico di attività con presenza di pubblico: si passa da valori nulli al massimo valore in un tempo normalmente breve e definito. Occorre in questo caso valutare le eventuali problematiche per la gestione delle emergenze in particolare in alcuni momenti, come ad esempio: pubblico in parte già seduto e pubblico ancora in ingresso per gli eventuali contro flussi.

Attività svolta dagli utenti: spettacolo ed intrattenimento

La normativa ha chiarito la differenza fra spettacolo ed intrattenimento, ciò può avere incidenza su vari aspetti (riportati nella slide conclusiva) e che si basa sostanzialmente sul diverso “ livello attenzionale” del singolo utente rispetto al tipo di attività svolta e quindi sui relativi comportamenti sia in condizioni ordinarie sia di emergenza.

Partecipazione attiva o passiva ai fattori di rischio

In linea puramente teorica se una scala fosse priva di antisdrucchiolo potremmo comunque fare ottimisticamente affidamento in una percezione del rischio da parte dell'utente e quindi in una sua partecipazione attiva (anche se minima); ma: se non funzionasse la luce di emergenza?... Se non fosse presente l'impianto di messa a terra?.....Se il gruppo elettrogeno non entrasse in funzione?.....

Possibili situazioni di emergenza anche in situazioni apparentemente e preventivamente valutate come “ tranquille”.

La cronaca ha insegnato che situazioni critiche si sono determinate e si possono presentare anche durante festeggiamenti o manifestazioni a carattere ludico.

Variabilità della condizioni al contorno in particolare durante le manifestazioni

Talvolta si sono verificate situazioni non prevedibili che possono aver incidenza sulle condizioni di sicurezza: maggior afflusso di pubblico, traffico esterno, posizionamento di rivenditori non autorizzati, ecc..

Su quali attività principali possono incidere gli elementi “variabili” prima esaminati:

- *Valutazione dei rischi in condizioni ordinarie e di emergenza*
- *Segnaletica di sicurezza e direzionale;*
- *Illuminazione di sicurezza;*
- *Informazione e formazione;*
- *Registro dei controlli e delle manutenzioni*
- *Contratti di concessione e regolamenti d'uso degli impianti;*
- *Organizzazione dei Piani di emergenza e relative simulazioni;*
- *Manifestazioni a carattere occasionale e carattere continuativo.*



**LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
QUALI OBBLIGHI E QUALI RESPONSABILITA'
PER I GESTORI**

Senigallia, 25 ottobre 2014

GLI IMPIANTI SPORTIVI

RISCHI SPECIFICI

Ing. Antonio Bruno

RISCHI SPECIFICI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:

Il problema generale della sicurezza negli impianti sportivi può considerarsi suddiviso nei seguenti aspetti:

- 1) sicurezza sul lavoro;*
- 2) sicurezza statica;*
- 3) sicurezza agli incendi ed all'evacuazione;*
- 4) sicurezza nell'uso degli spazi,*
- 5) sicurezza nell'esercizio e nell'uso degli impianti tecnologici.*

1) Sicurezza sul lavoro

All'interno degli impianti sportivi vengono svolte, come precedentemente esaminato, altre attività oltre a quelle specifiche per le attività sportive da parte degli atleti, quali ad esempio:

- uffici di Federazioni Sportive, di Società ed Associazioni Sportive, uffici di Pubbliche amministrazioni, ecc.
- attività degli addetti agli impianti sportivi, ecc.



Per tali attività deve quindi essere rispettato l'insieme delle condizioni di igiene e sicurezza relative allo svolgimento del lavoro negli impianti sportivi nei suoi molteplici aspetti (illuminazione dei posti di lavoro, postazioni con uso di videotermini, ecc).

2) Sicurezza statica

All'interno degli impianti sportivi sono presenti numerosi elementi per i quali è importante la sicurezza statica, quali ad esempio:

- dispositivi di aggancio e tenuta delle attrezzature sportive;
- sistemi di aggancio e sospensione dei controsoffitti, degli apparecchi illuminanti, degli elementi per il riscaldamento;





- parapetti ed elementi per la separazione delle zone destinate alla presenza degli spettatori;

- tribune per la sosta degli spettatori (fisse, telescopiche, mobili, ecc.)

Per tali elementi deve pertanto essere rispettato l'insieme delle condizioni di sicurezza relative alle sollecitazioni derivanti dalle attività svolte dagli utenti e da cause esterne agli impianti sportivi.

Le condizioni di sicurezza statica devono essere verificate nell'insieme dell'impianto sportivo, nelle singole parti costituenti e negli elementi costruttivi, in relazione ai carichi ed ai sovraccarichi derivanti dalle condizioni normali di esercizio e da alcune condizioni eccezionali, tenendo conto delle sollecitazioni dovute a:



- peso proprio;
- sovraccarichi accidentali e permanenti;
- azioni sismiche;
- cedimenti dei terreno;
- azione dei vento;
- vibrazioni;
- movimenti dell'ossatura portante;
- dilatazioni termiche;
- spinta delle terre.

3) Sicurezza agli incendi ed all'evacuazione

La sicurezza agli incendi ed all'evacuazione costituisce indubbiamente una esigenza costante in tutti gli impianti sportivi; tuttavia tale esigenza è molto variabile in relazione alle caratteristiche degli impianti stessi.

Segnaliamo a titolo esemplificativo alcune problematiche specifiche che possono avere interesse con la sicurezza delle persone:



- presenza di locali a rischio specifico (centrali termiche, depositi, etc.)
- caratteristiche dei percorsi orizzontali e percorsi verticali necessari per il raggiungimento di un luogo sicuro;

Rischi specifici – Sicurezza agli incendi e all'evacuazione

dimensionamento delle uscite di sicurezza;

- impossibilità di prevedere il comportamento degli utenti durante l'incendio;
- possibilità che durante l'esercizio degli impianti sportivi intervengano nuovi fattori, che aumentino il pericolo di un incendio o solamente degli eventuali danni prodotti (come ad esempio posa in opera di rivestimenti combustibili, aumento di materiale depositato, installazioni di apparecchiature particolari, ecc.);
- efficienza e fruibilità dei mezzi di rivelazione, allarme ed estinzione incendio;



4) Sicurezza nell'uso degli spazi

Con tale termine possiamo intendere l'insieme delle condizioni di sicurezza relative ad eventi accidentali connessi all'uso degli spazi nonché l'insieme dei provvedimenti da adottare per evitare il verificarsi di tali eventi o per limitare il danno qualora si verificano.

La sicurezza nell'uso degli spazi è connessa essenzialmente ai seguenti aspetti.

A) Presenza di elementi specifici pericolosi

Tali elementi possono essere costituiti da:

- dislivelli
- sporgenze
- elementi vetrati
- ostacoli di qualsiasi natura ecc..



Per tali elementi devono essere adottati tutti i necessari accorgimenti ai fini della loro percettibilità sia in condizioni normali di servizio sia in condizioni di emergenza.

4) Sicurezza nell'uso degli spazi

Con tale termine possiamo intendere l'insieme delle condizioni di sicurezza relative ad eventi accidentali connessi all'uso degli spazi nonché l'insieme dei provvedimenti da adottare per evitare il verificarsi di tali eventi o per limitare il danno qualora si verificano.

La sicurezza nell'uso degli spazi è connessa essenzialmente ai seguenti aspetti.

A) Presenza di elementi specifici pericolosi

Tali elementi possono essere costituiti da:

- dislivelli
- sporgenze
- elementi vetrati
- ostacoli di qualsiasi natura ecc..



Per tali elementi devono essere adottati tutti i necessari accorgimenti ai fini della loro percettibilità sia in condizioni normali di servizio sia in condizioni di emergenza.

B) Dispositivi di apertura e di chiusura dei serramenti interni ed esterni.

Per esempio nelle palestre in relazione alle attività motorie e ginniche che vengono svolte, tali dispositivi devono essere possibilmente di forma tale da non costituire pericolo nel caso di eventuali urti da parte degli utenti;

C) Resistenza agli urti, resistenza statica di alcuni elementi



Per esempio i parapetti ed i corrimano in genere devono verificare condizioni di sicurezza relative all'altezza minima, alla resistenza statica rispetto alla spinta di persone ed in alcuni casi di folla compatta, ecc.

D) Caratteristiche degli elementi di arredo

Le principali caratteristiche degli elementi di arredo che interessano la sicurezza nell'uso degli spazi sono:

- **Caratteristiche costruttive.**

Ad esempio negli spogliatoi devono essere utilizzati elementi di arredo con spigoli arrotondati privi di sporgenze pericolose e soprattutto realizzati con elementi collegati con sistemi che mantengano inalterata la loro funzione nel tempo anche in presenza di forti sollecitazioni escludendo l'uso di chiodi, viti e bulloni a vite a semplice attrito.



Disposizioni degli elementi di arredo ed attrezzature sportive.

Per alcuni spazi come ad esempio: settori, luoghi destinati agli spettatori gli elementi di arredo devono essere disposti in modo che sia possibile individuare con immediatezza i percorsi all'interno dei singoli spazi, sia in condizioni di esercizio sia in condizioni di emergenza.



- **Caratteristiche delle pavimentazioni in relazione alle condizioni d'uso**

Al fine di evitare possibili incidenti, devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc,

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.

Inoltre deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità delle pavimentazioni, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni, fessurazioni.



Rischi specifici – Sicurezza nell'esercizio e nell'uso degli impianti tecnologici

5) Sicurezza nell'esercizio e nell'uso degli impianti tecnologici

Con tale termine possiamo intendere l'insieme delle condizioni di sicurezza concernenti eventi accidentali in relazione al funzionamento ed all'impiego delle apparecchiature e degli impianti tecnologici con riguardo ai provvedimenti da adottare per il verificarsi di detti eventi accidentali o per limitarne il danno qualora essi si verificano.



Rischi specifici – Sicurezza nell'esercizio e nell'uso degli impianti tecnologici

Gli impianti sportivi nel loro insieme devono quindi garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'esercizio e nell'uso degli impianti, intesa come sicurezza di impiego e di funzionamento delle apparecchiature, con particolare riferimento a quelle aventi caratteristiche di potenziale pericolosità:

- impianto di riscaldamento;
- impianto elettrico;
- impianto di distribuzione gas.



Rischi specifici - Misure di Prevenzione e Protezione

ESEMPI DI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (verifiche Norme Coni e D.M. 18 marzo 1998)

Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione individuate
Recinzione esterna dell'area	<ul style="list-style-type: none">- Urti- Cedimenti di parti pericolanti- Contatto con parti arrugginite- Intrusioni di malintenzionati	<ul style="list-style-type: none">- Effettuare verifiche periodiche sullo stato di manutenzione delle recinzioni- Realizzare efficaci recinzioni delle aree con elementi di altezza non inferiore a m 2,50
Aree di sosta	<ul style="list-style-type: none">- Investimenti- Intralcio in caso di esodo	<ul style="list-style-type: none">- Delimitare e segnalare le aree destinate alla sosta- Delimitare e segnalare le vie di circolazione pedonali e carrabili- Individuare specifiche aree di sosta per i mezzi di manutenzione, di soccorso, di intervento
Spazi per le attività sportive – pavimentazioni	<ul style="list-style-type: none">- Inciampi- cadute	<ul style="list-style-type: none">- Programmare manutenzione periodica delle pavimentazioni della pratica sportiva

Rischi specifici - Misure di Prevenzione e Protezione

Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione individuate
Spazi per le attività sportive – Illuminazione di sicurezza	Difficoltà in caso di esodo	<ul style="list-style-type: none">- Effettuare misurazioni del livello di illuminamento e verificare che sia almeno pari al 10% di quello previsto nelle condizioni normali per una durata non inferiore a 90 secondi, 180 secondi negli impianti natatori.- Per gli altri locali verificare che il livello di illuminamento sia non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio, per la durata di 60 minuti.
Spazi per le attività sportive – Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva	<ul style="list-style-type: none">- Urti- Cedimenti dei sistemi di ritenuta delle attrezzature sportive	<ul style="list-style-type: none">- Controllare periodicamente che le attrezzature utilizzate siano in buono stato di manutenzione, in particolare relativamente ad ancoraggi, fermi, ritenute e simili.- Per gli spazi di attività in cui si svolgono contemporaneamente più discipline sportive, razionalizzare gli spazi ed il posizionamento delle relative attrezzature al fine di evitare interferenze ed intralci alla normale pratica sportiva

Rischi specifici - Misure di Prevenzione e Protezione

Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione individuate
Deposito attrezzi	<ul style="list-style-type: none">- Urti- Incendio	<ul style="list-style-type: none">- Vietare l'accumulo disordinato di materiale combustibile di scarto o non pertinente- Smaltire le attrezzature sportive non utilizzate ed in cattivo stato di manutenzione
Servizi igienici, docce	<ul style="list-style-type: none">- Rischi igienico sanitari- Cadute- Scivolamenti	<ul style="list-style-type: none">- Affidare a ditta esterna la pulizia degli ambienti- Verificare che il numero dei servizi igienici e delle docce sia idoneo rispetto al numero degli utenti- Verificare che la pavimentazione sia antiscivolo e che non presenti disconnessioni
Sala di attività	<ul style="list-style-type: none">- Urti- Impatti- Ferite da taglio	<ul style="list-style-type: none">- Segnalare e proteggere adeguatamente dagli urti tutte le sporgenze presenti fino a 2.50 m- Verificare che per loro caratteristiche o sistemi di fissaggio o idonee protezioni tutte le vetrate, gli specchi, le parti degli impianti tecnici siano in grado di resistere agli urti causati dalla palla dagli utenti stessi qualora siano ubicati ad un'altezza < 2,5 m- Proteggere adeguatamente gli spigoli dei pilastri- Per le vetrate situate a meno di 2.5 m dal pavimento introdurre vetri antisfondamento o proteggerle adeguatamente

Rischi specifici - Misure di Prevenzione e Protezione

Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione individuate
Materiali combustibili e/o infiammabili	<ul style="list-style-type: none">incendio	<ul style="list-style-type: none">rimuovere o ridurre significativamente i materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività ;immagazzinare i materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e dove praticabile, conservare la scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;ove necessario sostituire i materiali di rivestimento e gli arredi imbottiti che favoriscano la propagazione dell'incendio;verificare periodicamente lo stato dei luoghi di lavoro e smaltire periodicamente i rifiuti e gli scarti;depositare il materiale in locali idonei e verificarne periodicamente i livelli di pulizia;evitare l'accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;evitare l'accumulo di materiale in particolare lungo le vie di esodo;i materiali per la pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.

Rischi specifici - Misure di Prevenzione e Protezione

Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione individuate
Vie di esodo	<ul style="list-style-type: none">• Esodo• incendio	<ul style="list-style-type: none">• Installare segnaletica di sicurezza, compresi i pannelli sinottici, ove richiesto, indicanti le vie di esodo ed i dispositivi antincendio.• Controllare periodicamente la funzionalità dell'illuminazione di emergenza.• Controllare periodicamente le uscite di sicurezza, compresa la funzionalità dei maniglioni antipanico.• Organizzare le vie di esodo in modo adeguato alle dimensioni dei luoghi di lavoro e tale da consentire di raggiungere i luoghi sicuri.• Vietare l'accumulo di materiali e depositi in generale, in particolare in corrispondenza delle vie di esodo.
rivelazione ed allarme antincendio	<ul style="list-style-type: none">• Incendio• esodo	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il sistema per dare l'allarme sia adeguato alle caratteristiche dei luoghi di lavoro.• Verificare che i pulsanti di allarme manuale, ove presenti, siano chiaramente identificabili ed ubicati in posizioni idonee.• Controllare periodicamente i sistemi di allarme ottico-acustici ove presenti.

Rischi specifici - Misure di Prevenzione e Protezione




Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione individuate
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi	<ul style="list-style-type: none">incendio	<ul style="list-style-type: none">verificare che il numero e la tipologia dei mezzi di estinzione sia congruo con il rischio incendio della sede;controllare che i mezzi di estinzione, in particolare gli estintori, siano ubicati in luoghi idonei (punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita) e siano chiaramente identificabili mediante segnaletica;posizionare un estintore per la protezione di aree a rischio specifico;tenere il registro dei controlli antincendio per le regolari attività di manutenzione;
Segnaletica di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">esodo	<ul style="list-style-type: none">verificare che il posizionamento, il numero e la tipologia dei cartelli sia idoneo;verificare in particolare che siano chiaramente riconoscibili i percorsi d'esodo, il posizionamento dei mezzi di estinzione e dei sistemi di allarme ove presenti;se richiesto dalle caratteristiche dei luoghi di lavoro installare i pannelli sinottici con l'indicazione delle vie di uscita, il posizionamento dei mezzi di estinzione ed i numeri di emergenza.

CONTROLLI E VERIFICHE (registro dei controlli)

D.Lgs 81/08
art. 15, comma z)

D.M. 10.03.'98
Allegato VI

D.P.R. 151/2011



Norme UNI

**manutenzione
programmata**

D. Lgs 81/08

Art. 15 – Misure generali di tutela

“Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

[...]

- z) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti “***

D.M. 10 marzo 1998

Art. 4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

D.M. 10/03/98 – ALLEGATO VI

Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

Punto 6.2 - Definizioni

- ***“Sorveglianza:*** controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.”
- ***“Controllo periodico:*** insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.”

- **“Manutenzione:** operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.”
- **“Manutenzione ordinaria:** operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. [...]”
- **“Manutenzione straordinaria:** intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzione di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.”

D.M. 10/03/'98 – ALLEGATO VI

Punto 6.4 – Attrezzature ed impianti di protezione antincendio

- *“Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti antincendio”*
- *“Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio [...]”*
- *“Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio”*
- *“L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato “*

CHECK LIST DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ACQUISIRE

Piano di emergenza dei luoghi di lavoro, comprendente le planimetrie indicanti (D.M. 10 marzo 1998) :

- le vie di fuga;
 - le uscite di emergenza;
 - la segnaletica di sicurezza;
 - l'illuminazione sussidiaria;
 - l'ubicazione dei rilevatori di incendio e d'allarme;
 - il posizionamento dei mezzi antincendio (manichette, estintori carrellati, portatili, impianti fissi, ecc.);
 - istruzioni comportamentali per l'abbandono dei locali di lavoro in caso di incendio, con numeri telefonici di emergenza.
-
- **Documento di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 10/03/98.**

CHECK LIST DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ACQUISIRE

- **Documentazione tecnica relativa alla conduzione e manutenzione dell'impianto di condizionamento.**
- **Dispositivi contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra : verbali di verifica periodica e/o certificazione di auto protezione delle strutture (D.P.R. 462/01)**
- **Planimetrie aggiornate dei luoghi di lavoro.**
- **D.V.R. ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08.**
- **Eventuali procedure di sicurezza (specifiche tecniche, ordini di servizio, note informative, ecc.) predisposte per l'esecuzione di particolari attività a rischio (governo centrale elettrica, impianto di condizionamento, accesso agli impianti sotterranei, ecc.).**

CHECK LIST DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ACQUISIRE

- **Attività di coordinamento e procedura per art.26 D.Lgs. 81/08, completo del D.U.V.R.I. (eventuale)**
- **Certificazione sottoscritta dal verificatore attestante l'avvenuto controllo periodico semestrale degli estintori di primo intervento, delle bocche e manichette antincendio.**
- **Registro o schede riassuntive per la manutenzione ordinaria delle macchine, attrezzature ed impianti tecnologici (antincendio, elettrico, ecc.).**
- **Registro di manutenzione e controlli impianto di depurazione, con annessi certificati di prelievo, per gli impianti natatori.**

CHECK LIST DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ACQUISIRE

- **Registro dei controlli antincendio (D.P.R. 151/2011), per le attività soggette al controllo dei VV.F.**
- **Certificati di prevenzione incendi per le attività soggette, ai sensi del D.P.R. 151/2011 (centrali termiche, gruppi elettrogeni, cucine, etc.)**
- **Dichiarazione di conformità impianto di messa a terra : verbali di verifica e planimetria della maglia di dispersione con legenda descrittiva ed ubicazione dei pozzetti di dispersione (D.P.R. 462/01).**
- **Specifiche tecniche/schede tecniche, fornite dal fabbricante per le sostanze nocive impiegate (toner fotocopiatrici, prodotti chimici per manutenzione verde, pulizia ed igiene dei luoghi di lavoro, prodotti per igiene piscina, ecc.).**

CHECK LIST DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ACQUISIRE

- **Dichiarazione di conformità cancello di ingresso esterno motorizzato, rilasciato dal costruttore (DPR 459/96)**
- **Autorizzazione ad adibire a luoghi di lavoro ambienti seminterrati o sotterranei, rilasciata dalle ASL.**
- **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 o D.M. 37/08.**
- **Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio alle regole di sicurezza, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 o DM 37/08.**
- **Dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del Gas metano, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 o D.M. 37/08.**

CHECK LIST DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ACQUISIRE

- **Dichiarazione di conformità ascensore/montacarichi, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 o D.M. 37/08.**
- **Certificati di omologazione delle attrezzature utilizzate per lo spostamento/sollevamento dei carichi, rilasciati dall'ISPESL: montascale per disabili, sollevatori, ecc..**
- **Omologazione contenitori gas antincendio, rilasciati all'ISPESL e/o certificato di conformità rilasciato dal costruttore.**
- **Autorizzazioni ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.(Acqua, suolo, sottosuolo, aria)**
- **Omologazione apparecchi in pressione rilasciati dall'ISPESL.**

CHECK LIST DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ACQUISIRE

- **Certificato comunale di abitabilità e/o agibilità per il fabbricato.**
- **Nulla Osta Tecnico Sanitario.**
- **Approvvigionamento idrico (acqua potabile, pozzi).**
- **Allaccio in fognatura.**
- **Documentazione tecnica e di collaudo previste dalle norme UNI e dal D.M. 18-03-96, per le parti funzionali degli impianti sportivi: tribune, tribune telescopiche, tribune provvisorie (collaudo delle strutture, certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture e di reazione al fuoco dei materiali, ecc.).**